

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile**

composta dai signori magistrati
Dott. Giuseppe Lo Sinno Presidente,
Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere,
Dott.ssa Carla Santese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di II° grado iscritta al n. xxxx/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 26.9.2022 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente

TRA

SOCIETA' CREDITRICE (c.f. **OMISSIS**) e, per essa, quale mandataria, **MANDATARIA.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in **OMISSIS**, presso lo studio dell'avv. **OMISSIS** (c.f. **OMISSIS**), che la rappresenta e difende giusta procura estesa in calce al ricorso in appello.

DEBITORE;

- appellante –

- appellato (contumace) –

Oggetto: appello avverso sentenza in materia di reclamo su ordinanza dichiarativa estinzione procedura esecutiva (art.130 disp. Att. C.p.c.).

CONCLUSIONI dell'appellante:

Parte appellante: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. xxxx/2021 del Tribunale di Velletri del 16.12.2021, pubblicata in data 20.12.2021:

- 1) annullare e/o revocare l'ordinanza di estinzione del giudizio ex artt. 557 e 630 c.p.c. emessa in data 26.7.2021 dal G.E. dott. Colognesi nella procedura immobiliare RGE n. xxxx/2020 promossa dalla ricorrente nei confronti del Sig. **DEBITORE**;
- 2) condannare il Sig. **DEBITORE** alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, oltre iva e cpa come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, ex art. 130 disp. att. c.p.c., ritualmente notificato insieme al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, la **MANDATARIA**, quale mandataria della **SOCIETA' CREDITRICE** (di seguito **CREDITRICE**) ha proposto appello avverso la sentenza n. xxxx/2021 del Tribunale di Velletri, pubblicata in data 20.12.2021, che ha dichiarato inammissibile il reclamo da esso proposto avverso il provvedimento del 26.7.2021, emesso nell'ambito della procedura esecutiva n. xxxx/2020 R.G.E., con il quale il giudice aveva dichiarato l'estinzione della predetta procedura per tardività del deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare da parte del creditore procedente.

L'appellante ha censurato la predetta sentenza con un **UNICO MOTIVO** di gravame, con il quale ha censurato la decisione del Tribunale di dichiarare inammissibile il reclamo, ritenendo che la pronuncia del Giudice dell'Esecuzione rientrasse tra le ipotesi di estinzione atipica della procedura esecutiva immobiliare, impugnabile solo con l'opposizione agli atti esecutivi e non con il reclamo ed ha chiesto l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza di estinzione del giudizio, ex artt. 557 e 630 c.p.c., emessa

in data 26.7.2021 dal G.E. nella procedura immobiliare RGE n. xxxx/2020 promossa dalla ricorrente nei confronti di **DEBITORE**.

In particolare, l'appellante ha evidenziato che il predetto G.E. aveva dichiarato d'ufficio l'estinzione della procedura adducendo una causa specifica - rappresentata dalla tardività del deposito della nota di trascrizione del pignoramento in questione – che portava a qualificare l'estinzione come “tipica”; che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale andava effettuato in base alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza; che, peraltro, il Tribunale di Velletri, con decreto del 5.8.2021, aveva respinto il ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (da esso proposto per mero scrupolo difensivo), dichiarando che il provvedimento avrebbe dovuto essere impugnato con il reclamo al Collegio ex art. 630, ultimo comma, c.p.c. e che il deposito tardivo della nota di trascrizione non rientrava tra le condotte che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 557 c.p.c., determinavano l'inefficacia del pignoramento.

DEBITORE non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso.

In vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con decreto presidenziale del 21.6.2022, è stata disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art. 221 comma 4, legge 17.07.2020 n.77 ed è stata assegnata alle parti termine per depositare per via telematica, entro il 26.9.2022, memorie e brevi repliche difensive contenenti istanze o conclusioni ed all'esito, precisate le conclusioni, mediante deposito di foglio di p.c., la Corte ha riservato la decisione senza concessione di ulteriore termini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellato **DEBITORE**, che non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso.

Nel merito, l'unico motivo di gravame proposto dall'appellante è fondato. Va, infatti, ricordato che i provvedimenti dichiarativi dell'inefficacia del pignoramento costituiscono casi tipici di inattività del creditore che determinano l'estinzione della procedura esecutiva (ad es. l'art. 497 c.p.c., cessazione dell'efficacia del pignoramento per mancata presentazione della richiesta di assegnazione o vendita; l'art. 543 c.p.c. inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo e l'art. 557 c.p.c., inefficacia del pignoramento immobiliare per mancata iscrizione a ruolo entro 15 giorni dalla consegna al creditore) e che l'art. 630, primo comma, c.p.c. prevede che il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice "oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge".

Pertanto, considerato che l'indicazione contenuta nell'art. 630 c.p.c. non è tassativa ed è applicabile in tutti i casi di inefficacia del pignoramento per ragioni connesse all'inattività del creditore procedente, ne consegue che nei confronti dell'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per inattività della parte (nel caso di specie, ex art. 557, secondo comma, c.p.c.), il rimedio a disposizione del creditore per opporsi alla declaratoria di estinzione non poteva che essere individuato nel reclamo al Collegio previsto dal terzo comma dell'articolo citato e non, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado, nell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., da riservarsi ad ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice, per cui la sentenza va riformata sul punto ed il reclamo proposto dalla **MANDATARIA**, in nome e per conto della **CREDITRICE**, va dichiarato ammissibile.

Ciò detto, con riferimento alla perdita di efficacia del pignoramento per il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare da parte del creditore procedente – ravvisata dal giudice di primo grado - ed alla conseguente estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti, si osserva che l'art. 557, ultimo comma, c.p.c. sancisce l'inefficacia del pignoramento in relazione al mancato deposito, nel termine di quindici giorni, solamente della nota di iscrizione a ruolo e delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, mentre nessuna menzione viene fatta della nota di trascrizione e si ricorda che, per il principio della tassatività dei casi di estinzione del giudizio,

una sanzione grave come quella della inefficacia del pignoramento per il tardivo deposito della nota di trascrizione, per la sua validità, non poteva che essere prevista espressamente.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso e del reclamo proposto dalla **CREDITRICE**, va anche revocata l'ordinanza di estinzione del giudizio ex artt. 557 e 630 c.p.c., emessa in data 26.7.2021 dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito della procedura immobiliare n. xxxx/2020 R.G.E. promossa dalla stessa **CREDITRICE** nei confronti di **DEBITORE**.

Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022, applicabili a tutte liquidazioni successive al 23.10.2022.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 130 disp. att. c.p.c. proposto dalla **MANDATARIA**, quale mandataria della **CREDITRICE**, avverso la sentenza n. xxxx/2021 del Tribunale di Velletri, pubblicata in data 20.12.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:

- in accoglimento del ricorso ed in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibile il reclamo proposto dalla **CREDITRICE** avverso il provvedimento emesso dal G.E. in data 26.07.2021;
- per l'effetto, revoca l'ordinanza di estinzione del giudizio ex artt. 557 e 630 c.p.c., emessa in data 26.07.2021 dal Giudice dell'Esecuzione del tribunale di Velletri nell'ambito della procedura immobiliare n. xxxx/2020 R.G.E. promossa dalla **CREDITRICE** nei confronti di **DEBITORE**;
- condanna **DEBITORE** alla rifusione delle spese sostenute dalla **MANDATARIA**, quale mandataria della **CREDITRICE** nei due gradi di giudizio, liquidando il compenso professionale, con riferimento al primo grado nella misura in totali euro 2.552,00 e con riferimento al presente grado, in euro 1923,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.

Così decisa in Roma il 14.02.2023

Il Presidente,
(dr. Giuseppe Lo Sinno)

Il Consigliere est.
(dr.ssa Carla Santese)